



SEDE PROVINCIALE DI
BOLOGNA
Via dei Mille 9/2

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE
DI GESTIONE IN OUTSOURCING DEGLI ARCHIVI CORRENTI E DI
DEPOSITO DELLA SEDE PROVINCIALE INPDAP DI BOLOGNA IN LOCALE
DA FORNIRSI A CURA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.**

CONDIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio biennale di gestione in outsourcing degli archivi correnti e di deposito della Sede Provinciale INPDAP di Bologna.

Il servizio dovrà comprendere: la presa in carico iniziale degli archivi, l’inventariazione informatica delle singole unità archivistiche con creazione di un database per la gestione informatizzata delle stesse, il deposito e la conservazione del materiale in idonei locali forniti dalla ditta aggiudicataria, la movimentazione delle pratiche dei documenti e/o fascicoli per la loro consultazione, la gestione degli aggiornamenti e l’implementazione del materiale archivistico, la restituzione finale degli archivi.

La totalità della documentazione che si vuole affidare è di circa 210.000 unità, con un accrescimento annuo presunto di circa 5000 pratiche.

ART.2 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L’esecuzione dell’appalto è disciplinata:

- dal presente Capitolato speciale ;
- dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’INPDAP;
- dal d. lgs. 163/2006 ss. mm. ii. in materia di contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile;
- dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori;
- dal d. lgs. 626/1994 e s.m.i.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'appalto è di anni due, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. Il contratto potrà essere rinnovato, per non più di una volta e per ulteriori anni due ai medesimi patti e condizioni, salvo quanto previsto dall'art. 4.

ART. 4 – FORMA E IMPORTO DELL'APPALTO

I servizi di cui all'oggetto sono affidati per l'importo presunto complessivo biennale di euro 80.000,00 (Iva esclusa), tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del d. lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. L'aggiudicazione del l'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 d. lgs. 163/2006).

ART. 5 – INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo pattuito non potrà subire variazioni in aumento per tutto il periodo contrattuale. Le variazioni consentite, in fase di rinnovo, e senza effetto retroattivo, verranno effettuate sulla base degli elenchi prezzi di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del d. lgs. 163/2006. In mancanza della pubblicazione del suddetto elenco, la revisione dei prezzi avverrà sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

ART.6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1) Deposito cauzionale provvisorio. Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari al 2% dell'importo complessivo presunto a base d'asta, con l'espressa previsione di rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. Il documento in originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 6.3), dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, **pena esclusione dalla gara.** Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo il formale provvedimento di aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Si rimanda a quanto stabilito all'art. 5 del Disciplinare di Gara in materia.

6.2) Deposito cauzionale definitivo. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% del valore del contratto, al netto di Iva, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo, da costituirsi nelle forme indicate al punto 6.3), dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna, con l'obbligo di versare la somma garantita entro quindici giorni dietro semplice richiesta dell'Inpdap, senza che, per tale suo obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditivi eventuali diffide, riserve, richieste ed opposizioni di qualsivoglia natura, nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del d. lgs. 163/2006.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Istituto con la quale verrà attestata l'assenza oppure

la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorte in pendenza dell'esecuzione del contratto nonché l'adempimento degli obblighi della Ditta al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore della mano d'opera impiegata. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 de d.lgs. 163/2006, con la conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

6.3) Modalità di costituzione. I depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati oppure mediante polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori

ART.7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE – ASSICURAZIONE

La Ditta aggiudicataria dell'appalto assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della Ditta stessa, quanto dell'Istituto e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

A tal fine la Ditta aggiudicataria, in sede di stipula del contratto, dovrà produrre, pena la decadenza dall'aggiudicazione, copia di idonea polizza assicurativa stipulata con primario Istituto assicurativo, con un massimale pari a € 2.000.000,00, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danneggiamento o distruzione totale o parziale di documenti, opere o impianti, anche preesistenti, o che la stessa possa arrecare all'Inpdap, ai suoi dipendenti e incaricati, nonché a terzi.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d. lgs. 196/2003, i dati forniti dalle imprese sono trattati dall'Inpdap esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Titolare dei dati in questione è l'Inpdap.

ART.9 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i limiti di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 10 –CONTRATTO D'APPALTO

La stipulazione del contratto d'appalto con la Ditta aggiudicataria potrà avvenire solo dopo l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva, nei termini di cui all'art. 11 del d. lgs. 163/2006 e, comunque, entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell' aggiudicazione definitiva.

Prima o contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà produrre la seguente documentazione:

- A) certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato o Agricoltura di data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione del servizio, completo di attestazione antimafia;
- B) in caso di società, il certificato del Tribunale competente per giurisdizione in data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione attestante che la medesima non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non ha in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- C) certificati INPS o INAIL (o D.U.R.C.), di data non inferiore a sei mesi dalla data di aggiudicazione, da cui risulti che l'impresa aggiudicataria è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- D) certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi dalla data di aggiudicazione;
- E) garanzia fidejussoria di cui all'art. 6.2.

Qualora l'aggiudicatario non fornisca quanto richiesto o non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito, verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con immediato incameramento della cauzione provvisoria, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 11 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento di ogni singola fattura, che la Ditta appaltatrice emetterà con cadenza mensile secondo la normativa fiscale in vigore, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, operando le eventuali trattenute a titolo di penale o per violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legge italiana o quella dello Stato in cui la Ditta è stabilita.

ART. 13 –ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Inpdap potrà ordinare ad altra Ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente causati all'amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti vantati dalle Ditte ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato nel suo ammontare originario.

ART. 14 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti il contratto sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'Iva si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 15 – FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE

La Ditta si obbliga per se, per i suoi eredi e aventi causa.

In caso di fallimento della Ditta, la stazione appaltante provvederà alla revoca dell'appalto. In caso di morte del titolare di Ditta individuale, l'Inpdap si riserva di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di RTI, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con una impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto, sotto qualsiasi forma, è assolutamente vietato, pena la risoluzione del contratto, la perdita del deposito cauzionale e salva qualsivoglia azione volta al risarcimento del danno.

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata, pena la decadenza dell'aggiudicazione. La cessione si configura anche in caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e in tutti i casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

ART. 17 – RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa rinvio al Bando e al Disciplinare di Gara, nonché alle Leggi e ai Regolamenti vigenti, in quanto applicabili.

CONDIZIONI SPECIALI

ART. 21 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO

Nell'espletamento dell'appalto, da svolgersi con la massima cura, l'Impresa dovrà rispettare le modalità tecniche di seguito descritte:

1. presa in carico iniziale di circa n° 210.000 unità archivistiche di pertinenza della Sede Bologna, attualmente depositate presso apposita struttura sita a Occhiobello (Ro). Allo stato attuale si prevede un accrescimento annuo dell'archivio di circa 5.000 pratiche; il ritiro del relativo materiale avverrà presso l'Istituto con cadenza trimestrale;
2. inventariazione e codifica delle unità archivistiche mediante sistema informatico di gestione archivistica di proprietà dell'appaltatore avente requisiti di modularità e flessibilità tali da permettere il recupero del sistema di archiviazione precedentemente

in uso;

3. inserimento della documentazione consegnata in apposite unità di conservazione;
4. servizio di deposito e conservazione presso il Centro di Archiviazione della ditta;
5. fornitura del relativo software archivistico;
6. servizio di movimentazione dei fascicoli (circa 8000 unità l'anno), consistente nel prelievo dal Centro di Archiviazione e consegna alla Sede Inpdap e successiva riconsegna al Centro. La movimentazione ordinaria avrà cadenza bisettimanale e le consegne dovranno avvenire entro due giorni lavorativi dalla richiesta dell'Istituto;
7. Restituzione finale di tutta la documentazione depositata con trasferimento presso altra struttura indicata dall'Inpdap e contestuale acquisizione gratuita della procedura gestionale e del relativo database.

La Ditta aggiudicataria si assume l'impegno di garantire, nel proprio Centro di Archiviazione, l'utilizzo di strutture dotate di impianti ed attrezzature di stivaggio contraddistinte da livelli di meccanizzazione, di sicurezza, di dimensioni conformi alla normativa vigente in materia impiantistica, antinfortunistica, antincendio: gli impianti dovranno essere protetti da impianti antifurto e antintrusione.

ART. 22 – VARIAZIONE DELL'APPALTO

La consistenza del presente appalto, a seguito della variazione numerica delle unità archivistiche affidate in gestione, potrà, di conseguenza, subire aumenti e/o decrementi fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) del volume complessivo annuo stimato ed indicato all'art. 21, punto 1), senza che l'appaltatore possa per tale motivo avanzare pretese di sorta. In caso di superamento del suddetto limite, ferma restando la facoltà dell'impresa appaltatrice di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto, le parti concorderanno eventuali modifiche.

ART. 23 – CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE UNITA' ARCHIVISTICHE

Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, la Ditta aggiudicataria provvederà alla presa in carico iniziale di circa 210.000 unità archivistiche dislocate come sopra specificato.

La presa in carico dovrà risultare da apposito verbale e dalla data di tale verbale decorre il termine di inizio del servizio.

La Ditta si assume ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed integrità del materiale ricevuto dall'Inpdap, fino alla completa restituzione dello stesso.

Alla scadenza del contratto, o in caso di risoluzione anticipata la Ditta dovrà:

- fornire all'Inpdap o al futuro eventuale gestore degli archivi la collaborazione necessaria alla presa in carico degli stessi in maniera tale da assicurarne l'integrità;
- consentire ai soggetti indicati dall'Inpdap gli accessi preliminari necessari all'elaborazione della propria offerta tecnica;
- trasferire senza oneri per l'Inpdap i dati completi ed aggiornati degli archivi in formato elettronico compatibile con il sistema informativo dell'Istituto.

ART. 24 – SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Ditta, oltre alle spese per il materiale utilizzato, indistintamente, tutte le attrezzature, gli impianti ed i materiali occorrenti per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ed in genere tutto ciò che è necessario per lo svolgimento dei servizi appaltati.

ART. 25 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTRIBUZIONE E ALLA ASSICURAZIONE

SOCIALE

L'appaltatore dovrà obbligarsi:

- all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti nel periodo contrattuale;
- a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e da accordi regionali o provinciali con esclusione di quelli aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative, nonché a dare totale e puntuale applicazione alle norme relative al trattamento giuridico ed economico previste dai suddetti contratti e accordi collettivi.

La Ditta appaltatrice dovrà impegnarsi ad esibire, a richiesta dell'Inpdap, la documentazione autentica attestante l'osservanza degli obblighi di cui sopra (D.U.R.C.).

All'Inpdap spetta comunque la facoltà di effettuare opportuni accertamenti presso il competente Ispettorato del Lavoro. Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati risulti che la ditta non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'Inpdap opererà in sede di pagamento delle fatture una trattenuta cautelativa pari al 35% del loro importo e ciò sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato l'avvenuta regolarizzazione.

Nessun interesse o risarcimento verrà corrisposto dall'Inpdap per le somme come sopra trattenute.

In caso di reiterata inadempienza nelle materie di cui ai precedenti punti, l'Inpdap si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore con le modalità e le conseguenze di cui all'ultimo comma del successivo art. 28.

ART. 26 – RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Durante l'espletamento delle operazioni di prelievo e consegna del materiale archivistico e, in ogni caso di permanenza all'interno dei locali dell'Istituto, il personale della Ditta dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro ed essere munito di apposito distintivo di riconoscimento ed, inoltre, dovrà mantenere un contegno irreprensibile sia nei confronti dei dipendenti, sia nei confronti di terzi presenti nello stabile.

ART. 27 – ELENCO DEL PERSONALE DELLA DITTA. NOMINA DI UN RAPPRESENTANTE

La Ditta dovrà fornire, all'inizio dell'appalto, l'elenco del personale addetto al servizio con l'indicazione delle esatte generalità, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. Il personale non gradito all'Inpdap dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la Ditta dovrà nominare un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsivoglia controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto e che dovrà mantenere i necessari contatti con i referenti dell'Inpdap.

ART. 28 – PENALITA'

L'appaltatore sarà sottoposto per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali ad una penale pari:

- 1° inadempimento : 200 euro;
- 2° inadempimento: 400 euro;
- 3° inadempimento : 600 euro.

La penale sarà applicata dietro semplice comunicazione scritta priva di formalità, salvo cause ostative dimostrabili ed indipendenti dalla volontà della ditta. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazioni e gravame.

Nel caso in cui siano contestate complessivamente cinque inadempienze, l'Inpdap ha facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Inpdap ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' Inpdap si riserva la facoltà di procedere alla immediata risoluzione del contratto, con comunicazione alla Ditta aggiudicataria e senza rinuncia al diritto a chiedere il risarcimento del danno, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- b) mancata corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti;
- c) ripetute e gravi inosservanze delle clausole contrattuali;
- d) comportamenti non corretti da parte dei dipendenti dell'appaltatore;
- e) danneggiamento volontario di beni dell'Istituto;
- f) divulgazione di notizie delle quali la Ditta è venuta a conoscenza nello svolgimento dell'attività oggetto del capitolato;
- g) grave negligenza e frode nell'esecuzione del contratto;
- h) cessione totale o parziale del contratto ed interruzione del servizio, salvo forza maggiore;
- i) motivi di pubblico interesse;
- j) fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- k) tutte le inadempienze o fatti che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1453 c.c., rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto.

In caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria, oltre alla perdita del deposito cauzionale definitivo, sarà tenuta al risarcimento dei danni patiti dall'Inpdap per il ripristino del servizio nonché per qualsivoglia danno, spesa o pregiudizio derivanti.

ART. 30 – SOSPENSIONE ARBITRARIA DEL SERVIZIO

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte della Ditta , l' Inpdap, oltre all'applicazioni delle penali di cui all'art. 28 del presente Capitolato, provvederà a trattenere un importo pari ad una quota del canone mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando all'appaltatore la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione od azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di due giorni, l'Inpdap avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nell'art. 29.

ART. 31 – FACOLTA' DI RECESSO

L'Inpdap si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R.

IL DIRIGENTE
Dr. Corrado Cannarella

